



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

LUCERA (FG)

Piazza Matteotti, 1 - 71036 Lucera
Tel./fax 0881/522662

P.E.C. fgic876009@pec.istruzione.it

P.E.O.: fgic876009@istruzione.it

Codice Meccanografico: FGIC876009

Codice Fiscale 91022320716

Sito web: www.tommasono-alighieri.edu.it



PIANO DI AZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

REVISIONE/ APPROVAZIONE	<i>Organo Collegiale</i>		<i>delibera n.</i>	<i>del</i>
		Collegio dei Docenti	Verbale n. 5 - a.s. 2019-2020	96
	Consiglio di Istituto	Verbale n. 4 - a.s. 2019-2020	24	04/07/2019
	Collegio dei Docenti	Verbale n. 5 - a.s. 2020-2021	106	
	Collegio dei Docenti	Verbale n. ? - a.s. 2020-2021	?	??
Il presente documento sarà oggetto di verifica e aggiornamento secondo le disposizioni emanate dai vari organi competenti.				

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag. 3
<i>Il Bullismo</i>	Pag. 4
<i>Gli attori del bullismo</i>	Pag. 4
<i>Forme di bullismo</i>	Pag. 6
<i>Il cyberbullismo</i>	Pag. 6
<i>Inquadramento della problematica</i>	Pag. 8
<i>Le responsabilità.</i>	Pag. 9
<i>Normativa scolastica di riferimento</i>	Pag.10
<i>Responsabilità delle varie figure scolastiche e dei familiari</i>	Pag.11
<i>Misure correttive e sanzioni</i>	Pag.15
<i>Organigramma</i>	Pag.16
<i>Le azioni</i>	Pag.17
<i>Procedura operativa in caso di violazione delle disposizioni sulla strumentazione personale</i>	Pag.18
<i>Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e di cyberbullismi</i>	Pag.20
<i>Conclusioni</i>	Pag.22
<i>Normativa di riferimento</i>	Pag.23
<i>Siti utili</i>	Pag.24
<i>Allegato 1: Modulo per la segnalazione di episodi di bullismo e/o cyberbullismo</i>	Pag.25
<i>Allegato 2: Modello di intervista</i>	Pag.26
<i>Allegato 3: Schema generale procedura cyberbullismo</i>	Pag.27
<i>Allegato 4: Modulo per la segnalazione alle forze di Polizia</i>	Pag.30
<i>Allegato 5: Protocollo di intervento di primo esame dei casi acuti</i>	Pag.32

Premessa

Il bullismo e la sua evoluzione tecnologica del cyberbullismo sono dei fenomeni che si possono manifestare proprio a partire dall'ambiente scolastico.

Il *Piano di azione del bullismo e del cyberbullismo* rappresenta uno strumento utile per determinare una struttura organizzativa che possa definire operativamente le azioni che la scuola ha intenzione di intraprendere per prevenire e contrastare tali fenomeni. Esso contiene indicazioni operative sulle azioni da svolgere per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato e la loro pianificazione temporale, adeguate alle esigenze della nostra comunità scolastica.

Si è voluto dare al Piano una formulazione prescrittiva in modo da avere regole precise da osservare e procedure da seguire per gestire nel migliore dei modi gli eventuali episodi di bullismo e/o cyberbullismo.

Nella predisposizione del Piano si è prestata molta attenzione alla sua fattibilità, in quanto si ritiene che solo le azioni effettivamente realizzabili possano dare al documento efficacia ed efficienza.

Il Piano sarà **revisionato con cadenza annuale** e tutte le azioni prevedranno la misurazione degli obiettivi prefissati.

Finalità del Piano d'azione

Il Piano d'azione è da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Obiettivo principale è quello di orientare la nostra Scuola:

- Nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti riconducibili ad azioni di bullismo/cyberbullismo;
- Nella promozione di comportamenti che prevenivano il bullismo/cyberbullismo attraverso un uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie, nel rispetto della normativa vigente e della salvaguardia dei beni comuni, per disciplinare le modalità di utilizzazione delle risorse informatiche dell'Istituto.

L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo

- L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.
- Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questo senso è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, ovvero sono chiamati a non avere reazioni errate e spropositate nei confronti dell'azione commessa del proprio figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato e/o a non sottovalutare i fatti che hanno portato al provvedimento disciplinare.

Il Bullismo

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male, ledere o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno più fragile, timido o semplicemente introverso, con complessi di inferiorità circa il proprio aspetto fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente angherie e vessazioni, appare evidente come il fenomeno del bullismo non riguardi solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe. Infatti, in questo contesto, è quasi impossibile sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli “altri” guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo di cui sono testimoni diretti o indiretti per paura e per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l’escalation del bullismo stesso.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più apparentemente fragili e socialmente isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione perdurante e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

In particolare, in ambiente scolastico, possono presentarsi episodi che riguardano il bullismo omofobico, il bullismo a sfondo razziale (che si intreccia con le problematiche legate all’integrazione degli alunni stranieri), il bullismo legato alla violenza di gruppo e alla prevaricazione dei più deboli e indifesi (come i portatori di handicap). Non si può dire che tali atti siano appannaggio solo della popolazione scolastica maschile, anzi purtroppo si nota la tendenza da parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti e modalità di prevaricazione che una volta caratterizzavano quasi esclusivamente l’universo maschile.

Gli attori del bullismo

Il bullo

- **Bullo dominante:**
 - Forte fisicamente e psicologicamente
 - Elevata autostima

- Atteggiamento incline alla violenza
- Scarsa empatia
- Atteggiamenti aggressivi
- Elevate abilità sociali
- **Bullo gregario:**
 - Bassa autostima - ansioso
 - Poco popolare nel gruppo
 - Basso rendimento scolastico
 - Aiutante o sostenitore del bullo
- **Bullo vittima:**
 - Subisce le aggressioni ma è anche reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato
 - Scarso controllo emozionale
 - Poco popolare nel gruppo

La vittima

- **Vittima passiva**
 - Soggetto passivo
 - Calmo - sensibile - insicuro
 - Contrario alla violenza
 - Non reattivo alle prepotenze e alle provocazioni
- **Vittima provocatrice**
 - Irrequieto- iperattivo
 - Provoca e contrattacca
 - Ansioso
 - Bassa autostima
 - Poco integrato in classe

Gli spettatori

- **Sostenitori del bullo**
 - Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo e quindi mostrando apprezzamento per le sue azioni o anche solo rimanendo a guardare.
- **Difensori della vittima**
 - Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze
- **Maggioranza silenziosa**
 - Ha paura di essere a sua volta vittimizzata
 - Pensa che non agendo non possa essere ritenuta responsabile delle violenze
 - Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti
 - Pensa che sia più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime

Forme di bullismo

Prepotenze dirette (molestie esplicite) → atti aggressivi diretti (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc.); furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap); minacce estorsioni.

Prepotenze indirette (molestie nascoste) → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).

Cyberbullying (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) → Invio di sms, MMS, e-mail offensivi/e o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle mailing list o nelle chat-line; pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze e/o denigrazione della vittima.

Il Cyberbullismo

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Legge del 29 maggio 2017, n.71 art.1 comma 1).

Sebbene internet, per molti ragazzi, rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" (*bullismo elettronico*) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Particolarmente preoccupante è la pratica definita "*happy slapping*", cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto sexting), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo.

Tale punizione avviene con la pratica denominata "*kick*" (cioè "calcio") e il modo preferito dai cyberstalkers è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Purtroppo si sono già avuti casi di suicidio da parte alcune vittime sconvolte dall'umiliazione e dalla vergogna.

Caratteristiche specifiche del cyberbullismo:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate (sms, WhatsApp, Facebook, internet, YouTube, Instagram, ecc.).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi.
- **Volontarietà** dell'aggressione: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori, non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **Minimizzazione:** gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- **Diffusione della responsabilità:** "Non è colpa mia. Lo facevano tutti" oppure "Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato".
- **Distorsione delle conseguenze:** "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- **Attribuzione della colpa:** spostarla da sé e addossandola all'altro "ha iniziato lui", "è lei che si è spogliata" ecc.

Rientrano nel cyberbullismo:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attraverso l'invio, ripetuto nel tempo, di messaggi scortesi offensivi. La differenza, è data dalla persistenza nel tempo del comportamento aggressivo, attuato attraverso l'invio ripetuto di email, sms, mms, telefonate sgradite o, talvolta, mute.
- **Cyberstalking:** quando l'Harassment diviene particolarmente insistente e intimidatorio, tanto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità, il comportamento offensivo assume la denominazione di Cyberstalking.
- **Denigrazione:** pubblicazione (all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc.) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** pubblicazione in un blog pubblico di registrazioni di confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato e creando un clima di fiducia allo scopo di denigrare la vittima.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale di una persona da un gruppo online, da una chat o da altri ambienti protetti da password. Nel linguaggio giovanile è indicata con il termine di *bannare*.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

L'inquadramento della problematica

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*". Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.
- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il

bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene, però, riconosciuto come “socialmente pericoloso”, possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l’art. 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L’art. 28 della Costituzione Italiana recita che “*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.*” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MI Registro Decreti 0000018 del 13/01/2021, di cui alla nota MI 0000482 del 18/02/2021 “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – Aggiornamento 2021 per le Istituzioni scolastiche di ogni grado”

Linee guida del MI del 10/10/2017, di cui alla nota MI 5515 del 27/10/2017 “Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo”

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

Regolamento d’Istituto e Regolamento di disciplina.

Responsabilità delle varie figure scolastiche e dei familiari

Il Dirigente Scolastico

- Adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni;
- Prevede azioni formative, informative, culturali ed educative rivolte agli adulti che operano nella scuola e agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, i Referenti d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- Qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato), informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo;
- In collaborazione con i referenti per il bullismo e cyberbullismo, verifica (e, eventualmente, adegua) il Regolamento e i Patti di corresponsabilità educativa;
- Promuove interventi di prevenzione;
- Costituisce e coordina i team per l'antibullismo e per l'emergenza;
- Supervisiona le rilevazioni di casi *a rischio* (Piani di sorveglianza) e, eventualmente, attiva interventi in grado di intercettare precocemente le difficoltà;
- Fornisce, tramite il sito web della scuola, i nominativi dei referenti per le azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e i contenuti delle azioni pianificate.

I Referenti d'istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo

- Coordinano i team Antibullismo e per l'Emergenza;
- Collaborano con i docenti dell'Istituto promuovendo attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole;
- Monitorano i casi di bullismo e cyberbullismo;
- Coordinano e promuovono iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico;
- Coinvolgono in rete, primariamente, i servizi socio-educativi presenti sul territorio (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.) in un'azione di collaborazione tra Enti attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;
- Coadiuvano il Dirigente Scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- Promuovono iniziative specifiche dedicate alla giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, il *Safer Internet Day* fissata nel mese di febbraio;

- Aggiornano, coadiuvati da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- Coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

Il Team Antibullismo e il Team per l'emergenza

- Collaborano con i Referenti d'istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- Coordinano e organizzano attività di prevenzione;
- Partecipano alle attività formative promosse a livello centrale e territoriale e svolgono azioni di disseminazione dei contenuti appresi all'interno dell'Istituto;
- Intervengono nei casi acuti;
- Curano la profilatura dell'Istituto sulle piattaforme istituzionali (*E.L.I.S.A.* e *Generazioni connesse*);
- Monitorano i casi di bullismo e cyberbullismo.

Il Consiglio d'Istituto

- Approva il Regolamento di Istituto che contiene le azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- Promuove la diffusione e la condivisione dei Patti di corresponsabilità tra scuola e famiglia;
- Qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

Il Collegio dei docenti

- Predisporre, all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità, azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo specifiche per ogni ordine di scuola
- Nell'area educativa, predisporre gli obiettivi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo in stretta relazione con il curriculum di Educazione Civica.
- Promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- Delibera attività di formazione rivolte a docenti, genitori e studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- Progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti dei vari segmenti scolastici, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo,

tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

- Partecipa alle iniziative formative promosse, in tema di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, dall'Istituto e/o da soggetti terzi qualificati;
- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal team antibullismo e collabora per la soluzione dei problemi.

Il Consiglio di classe/Team docenti

- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile, quali rispetto, uguaglianza e dignità;
- Nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe/Coordinatori di classe

- Monitorano gli obiettivi dell'area educativa;
- Attivano le procedure anti bullismo;
- Registrano nei verbali del Consiglio di classe i casi di bullismo, le sanzioni deliberate, le attività di recupero, le collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo.

I Docenti

- Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli ai Coordinatori dei Consigli di classe/Coordinatori di classe;
- Valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- Potenziano le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi;
- Informano gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole.

I Collaboratori scolastici e gli Assistenti tecnici

- Segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le procedure previste dal Regolamento d'Istituto;
- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nei corridoi, negli spogliatoi delle palestre, negli

spazi esterni e al cambio di ora della lezione

I Genitori

- Condividono e sottoscrivono il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
- Partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- Si attivano per favorire una proficua alleanza educativa scuola-famiglia.
- Prendono visione e del Regolamento d'istituto e delle misure prese dalla scuola. Riflettono con attenzione sulle potenziali implicazioni che atti di bullismo e cyberbullismo possono avere nel campo penale e civile.
- Collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Gli alunni

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- Si fanno parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti a rischio di cui vengono a conoscenza;
- Nei casi di bullismo, supportano il/la compagno/a vittima;
- Collaborano, dopo opportuna formazione, alla realizzazione di attività di *peer education*;
- Imparano le regole basilari della *Netiquette*, dell'insieme, cioè di regole informali che disciplinano il buon comportamento in rete.
- Si adoperano per osservare e promuovere il rispetto verso l'altro, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, MMS) che inviano, quando sono connessi alla rete;
- Sono tenuti a conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto.

Esperto aspetti psicologico-relazionali

- Collabora con le altre figure nella stesura del Piano di azione.
- Cura i contenuti di natura psico-relazionale per le attività di informazione.
- Analizza eventuali casi segnalati per un intervento tempestivo e per lo studio del problema.
- Supporta le famiglie degli alunni coinvolti che lo richiedano.

Esperto aspetti legali

- Collabora con le altre figure nella stesura del Piano.
- Cura i contenuti di natura legale per le attività di informazione.
- Analizza eventuali casi segnalati per un intervento tempestivo e per lo studio del problema.

Esperti aspetti tecnologici

- Collaborano con le altre figure nella stesura del Piano.
- Curano i contenuti di natura tecnologica per le attività di informazione.

- Analizzano eventuali casi segnalati per un intervento tempestivo e per lo studio del problema.
- Gestiscono gli strumenti tecnologici necessari alla realizzazione e messa in atto del Piano.

Mancanze disciplinari

Sono da considerarsi caratteristiche ricorrenti che aiutano a identificare gli episodi qualificabili come atti di Bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima.

Misure correttive e sanzioni

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività di recupero educativo o a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso tollerati.

Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente e dovrà essere strategicamente modulato per condurre il cyberbullo a comprendere la conseguenza del suo gesto e a cogliere il disagio indotto nella vittima.

È sempre determinante la collaborazione con i genitori, che sono chiamati a non sottovalutare o minimizzare i fatti o, ancor peggio, giungere a colpevolizzare la vittima. Molti dei comportamenti qualificati come atti di bullismo, anche se chi li compie non ne percepisce la gravità, hanno rilevanza penale. Così, a titolo di esempio, se per un ragazzo può apparire poco più che uno scherzo entrare nel profilo Facebook di un compagno impossessandosi della sua password, per la Polizia Postale rappresenta un furto di identità; allo stesso modo, divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione o, in caso di foto che la ritraggono anche solo parzialmente scoperta, si può arrivare a parlare di diffusione di materiale pedopornografico. E se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per Legge.

***L'Organigramma dello Staff d'Istituto
per interventi di prevenzione e gestione del bullismo e del cyberbullismo
a.s. 2020-2021***

Staff ristretto di direzione

CHIECHI Francesca	Dirigente Scolastico
GERARDI Gabriella CIBELLI Maria Immacolata	Collaboratori del DS

Team Antibullismo

- Docenti nominati (o riconfermati) come Referenti per il bullismo e cyberbullismo a livello dell'Istituto scolastico (2 docenti):

	Docenti	Ruolo
1	INGLESE Gabriella	scuola secondaria
2	BIMBO Marianna	scuola primaria

- Membri del Team Antibullismo scolastico (fino ad un massimo di altre 5 figure):

	Docenti	Ruolo
1	MUGIONE Carolina	scuola infanzia
2	CASILLI Donatella	scuola primaria
3	D'ANTINI Maria Luigia	scuola primaria
4	CIPRIANI Stefania	scuola secondaria
5	CHIARELLA Loredana	scuola secondaria

Team per l'Emergenza

	Docenti	Ruolo
	Porf.ssa RACIOPPA Annamaria	supervisione documenti strategici
	Ins. CONTE Stefano	
	Prof.ssa BOSCOLO Tiziana	esperti tecnologici
	Ins. CAMPOREALE Gennaro	
	Ins. MENICHELLA Maria	esperta dinamiche relazionali e mutuo aiuto
	Ins. BASSO Rosamaria	promozione buone pratiche e gestione emergenze
	Ins. MONTEPELOSO Annarita	
	Prof.ssa DI BATTISTA Ida	consulente familiare
	Avv.to SCARANO MASSIMILIANO	esperto legale
	Dott. IPPOLITO GIOVANNI	Polizia Postale (attendo riscontro)
	Dott.ssa CARELLA TIZIANA	psicologa (attendo riscontro)
	Referenti regionali e di ambito per il bullismo e il cyberbullismo	

Le azioni

Indagine conoscitiva e monitoraggio del fenomeno

Obiettivo:

- Analizzare il livello di rischio rispetto ai fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo;
- Compilazione online del questionario in forma anonima da parte degli studenti della scuola;
- Generazione di prospetti sintetici con rappresentazione grafica dei risultati rilevati e relativa relazione valutativa dalla quale si deduca il livello di rischio della scuola;
- Per le attuazioni successive prevedere anche il confronto dei risultati.

Strumenti:

- Questionari di rilevazione strutturati;
- Applicazioni informatiche per la generazione dei prospetti e la stesura della relazione;
- Concorso d'Istituto.

Tempi di attuazione:

- Ottobre/ novembre – verifica iniziale
- Febbraio/marzo – monitoraggio in itinere
- Maggio – valutazione finale

Modalità di svolgimento:

- Predisposizione di questionari anonimi con modalità digitale.
- Somministrazione dei questionari nei laboratori e/o in classe tramite tablet o smartphone personali, sotto l'assistenza di docenti in modo da guidare gli studenti nella compilazione e verificarne il corretto svolgimento.
- Analisi dei dati, socializzazione collegiale dei dati.
- Realizzazione di report valutativi sul livello di rischio e dello scostamento rispetto alle rilevazioni precedenti.

Interventi in...formativi

Obiettivo:

Pianificare attività per informare e formare gli studenti, i genitori e tutto il personale scolastico – docenti/ATA/stakeholder su temi riguardanti il bullismo e cyberbullismo

Tematiche:

- *Educazione digitale:* regole di comportamento in Rete; uso consapevole di Internet; uso responsabile dei Social Network; privacy e copyright.
- *Cyberbullismo:* conoscenza del fenomeno, classificazione degli episodi, atteggiamenti a rischio, i reati del cyberbullismo, piano di azione scolastico.
- *Educazione affettivo - emotiva*
- *Educazione alla diversità e all'inclusione*
- Sensibilizzazione a giornate significative quali: “Giornata Nazionale contro il bullismo”, “Safer Internet day”; giornata della pace; giornata della poesia, concorso d'Istituto, ...

Tempi di attuazione:

Intero anno scolastico

Modalità di svolgimento:

- Incontri in presenza con docenti interni e/o esperti esterni.
- Unità di apprendimento per conoscenze e competenza appositamente predisposte in modo pluridisciplinare o nell'ambito di cittadinanza e costituzione.

Partecipazioni ad attività ed eventi

- Adesione alla giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo nelle scuole “**Un Nodo blu contro il Bullismo**” e al “**Safer Internet Day**”, con azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno, attraverso una serie di iniziative che coinvolgeranno gli alunni dell'Istituto, in modo particolare quelli delle 4^a e 5^a della Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria.
- Azione di sensibilizzazione da parte di tutti i docenti attraverso l'effettuazione di attività didattiche comuni o differenziate per classi.
- Consegna del **Vademecum** e della Brochure contenente “*Consigli per difendersi dai bulli*” - ragazzi delle classi IV e V della Scuola Primaria e quelli delle classi I-II e III della Scuola Secondaria.
- Coinvolgimento degli alunni in iniziative di vario genere inerenti al Progetto “**Scherzi o prepotenze?**”.
- Per tutti gli alunni dell'Istituto partecipazione al **Concorso Interno "Switch off bullismo"** in cui un'apposita Commissione, a fine anno scolastico, premierà i singoli o i gruppi che, tra tutti i prodotti artistici pervenuti nelle modalità previste dal bando, risulteranno vincitori.

Procedura operativa in caso di violazione delle disposizioni sulla strumentazione personale

Anche nell'ottica di quanto previsto nel Piano Nazionale Scuola Digitale, il telefono cellulare è uno strumento dotato di valenze tecnologiche che lo rendono utile in ambiente di apprendimento, sotto la diretta supervisione del docente e da questi espressamente autorizzato. Tuttavia, l'uso del cellulare a scuola con modalità e finalità diverse da quelle sopracitate, è vietato dalla Direttiva 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo e di indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*. Lo smartphone, in ambiente scolastico, deve essere tenuto spento e riposto nello zaino o borsa, salvo autorizzazione da parte dell'insegnante nella propria ora di lezione. In caso di inosservanza di questa disposizione, si opera secondo il seguente protocollo e nel rispetto di un criterio di gradualità:

- rilevazione della prima infrazione ad opera docente;
- ritiro del dispositivo elettronico che, spento a cura dell'alunno, è tenuto in custodia in Presidenza e consegnato, all'interessato, al termine dell'orario di lezioni della giornata;
- in caso di seconda infrazione, si procede, da parte del docente che l'ha rilevata, alla convocazione (anche telefonica) della famiglia e il dispositivo è riconsegnato al genitore dell'alunno interessato;

- in caso di infrazioni reiterate, si procede all'eventuale Convocazione del Consiglio di classe per condividere l'accaduto e valutare eventuali provvedimenti disciplinari da applicare secondo quanto disposto dal Regolamento di disciplina d'Istituto;
- in tutti i precedenti casi, è prevista l'annotazione dell'episodio sul registro di classe.

Va precisato che l'uso improprio dei dispositivi elettronici (per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete), oltre che essere oggetto di provvedimento disciplinare per violazione del Regolamento interno di disciplina, può costituire reato per violazione della privacy e, in quanto tale, soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo

Quando si viene a conoscenza in maniera diretta o indiretta di un atto che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo, si attiva una procedura documentata in ogni sua parte e che coinvolge personale della scuola, alunni e genitori che devono essere adeguatamente informati, con l'accortezza di coinvolgere entrambi i genitori, soprattutto nei casi di separazione. La tempistica degli interventi è riportata nell'**all. n. 3**.

I fenomeni di (cyber)bullismo possono configurarsi come veri e propri reati; in questi casi, non è possibile ometterne denuncia all'Autorità Giudiziaria (**all. n. 4**).

1ª Fase: analisi e valutazione dei fatti

Soggetti coinvolti: singolo docente, Coordinatore della classe, Dirigente Scolastico o suo sostituto, Referente Antibullismo di plesso, famiglie alunni interessati.

- Preliminarmente, il docente interessato informa con immediatezza, tramite il coordinatore di classe o, in sua assenza, personalmente, le famiglie degli alunni coinvolti e il Dirigente Scolastico.
- Raccolta di informazioni sull'accaduto e dettagliata relazione sull'episodio (**all. n. 1**), presentata dal docente interessato, con dati ed elementi precisi che individuino: contesti, comportamenti e responsabilità.
- Realizzazione, da parte del Dirigente Scolastico o del suo sostituto e del Coordinatore di classe, di interviste e colloqui che coinvolgano (in presenza delle rispettive famiglie) gli attori principali (singoli o in il gruppo), al fine di assicurare la raccolta delle diverse versioni e la ricostruzione dei fatti e dei punti di vista (**all. n. 2**).
- Il Coordinatore di classe, informato sull'accaduto dal docente interessato, dà notizia al referente Bullismo e Cyberbullismo del plesso.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi, essendo necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una raccolta di informazioni che possano essere il più possibile oggettive. L'adulto, pertanto, si deve configurare come mediatore in un contesto neutro.

2ª Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti coinvolti: singolo docente, Coordinatore della classe, Dirigente Scolastico o suo sostituto, Referente Antibullismo di plesso.

Se i fatti **sono** confermati ed esistono prove oggettive:

- Si definiscono, in maniera puntuale, le azioni da intraprendere.

Se i fatti **non sono** configurabili come bullismo/cyberbullismo:

- Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3ª Fase: azioni e provvedimenti

Soggetti coinvolti: singolo docente, Coordinatore della classe, Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico, Team Antibullismo, famiglie degli alunni interessati.

Se i fatti sono confermati:

- Supporto tecnico fornito al Coordinatore di classe e al docente interessato dal referente Antibullismo per concordare modalità di interlocuzione con le famiglie degli alunni.

- Convocazione della famiglia della vittima da parte del Dirigente Scolastico o del docente Coordinatore, unitamente al docente interessato, per la trasmissione di informazioni relative alla ricostruzione dei fatti e alle procedure avviate dalla scuola.

Si concordano, inoltre, modalità di intervento di supporto, eventualmente realizzato con risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...). In questa fase, è importante evitare che la vittima si senta responsabile.

- Convocazione dei genitori del bullo/cyberbullo da parte del Dirigente Scolastico o del docente Coordinatore, unitamente al docente interessato, per la trasmissione di informazioni relative alla ricostruzione dei fatti e alle procedure avviate dalla scuola.
- Su richiesta del Coordinatore, convocazione del Consiglio di Classe e valutazione (secondo la gravità dei fatti, il principio di gradualità e nel rispetto del Regolamento di Disciplina) del tipo di provvedimento da proporre:

- Lezioni dedicate (individuali o di gruppo) concepite come momento rieducativo.
- Attività da svolgere o compiti specifici finalizzati a guidare l'alunno in un percorso di riflessione (es. lettura di testi, realizzazione di elaborati o di prodotti artistici, specifici percorsi di educazione musicale, ecc.).
- Svolgimento di attività a favore della comunità scolastica e adozione di comportamenti attivi di natura risarcitoria o riparatoria, volti al perseguimento di finalità educative.
- Mancata partecipazione a momenti o eventi particolarmente gratificanti per gli alunni (es. viaggi di istruzione, manifestazioni e uscite didattiche).
- Allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni con svolgimento di attività rieducative.
- Allontanamento dalle lezioni da quattro a quindici giorni (questa sanzione è erogata dal Consiglio di classe nella propria strutturazione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori).
- Allontanamento dalle lezioni per oltre quindici giorni (questa sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto).
- Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (questa sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto).
- Esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (anche questa sanzione è erogata dal Consiglio di Istituto)

N.B. Se sono ravvisati gli estremi di un reato procedibile d'Ufficio, l'Istituzione scolastica non può omettere la denuncia del fatto a un Organo di Polizia o all'Autorità Giudiziaria per attivare un procedimento giudiziario.

Ugualmente dovuta è la segnalazione ai Servizi Sociali del Comune nel caso la famiglia: non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o, comunque, inadeguatezza, debolezza educativa, ecc.

- Valutazione di interventi personalizzati e/o di gruppo-classe in grado di promuovere: sviluppo dell'empatia, autocontrollo, aumento della positività, consapevolezza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, comunicazione e negoziazione.

4ª Fase: percorso educativo e monitoraggio

Soggetti coinvolti: Consiglio di Classe, Team Antibullismo e Team per l’Emergenza.

I Docenti della classe e gli altri soggetti coinvolti collaborano a vari livelli per:

- Rafforzare il percorso educativo all’interno della classe e/o all’interno del gruppo di alunni direttamente coinvolti.
- Provvedere al monitoraggio del fenomeno attraverso strumenti specifici.
- Provvedere alla valutazione degli interventi educativi attuati.
- Informare le famiglie interessate sugli esiti dei percorsi educativi.

Conclusioni

Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti, famiglie e Istituzioni del territorio.

Determinante è analizzare il comportamento assunto dai vari attori, considerandoli all’interno del contesto della propria classe. Il gruppo classe, in questo modo, può diventare il luogo in cui imparare ad affrontare gli aspetti problematici delle relazioni, offrendo strumenti e modalità per sviluppare un’alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale.

Normativa di riferimento

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “*Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*”;
- L. 13 luglio 2015 n. 107 per l’*Introduzione dell’obiettivo prioritario Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche finalizzato a un utilizzo critico e consapevole dei social-network*;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71;
- L. 20 agosto 2019 n. 92 *Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica*

Siti utili

- **Sensibilizzazione contro la violenza nelle parole**
<http://paroleostili.com/>
- **Educazione civica digitale**
<http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>
- **Pagine dedicate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo**
<http://www.stopalbullismo.it/risorse.html>
http://www.poliziadistato.it/articolo/232-Bullismo_consigli_su_come_difendersi
- **Tutela dei minori e segnalazioni**
<http://www.azzurro.it/>
<http://www.stop-it.it/>
<http://www.moige.it/>
- **Prevenzione del disagio giovanile**
<http://www.cuoreparole.org/>
- **Centro di riabilitazione infanzia adolescenza e famiglia**
<http://www.criaf.it/index.html>



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

LUCERA (FG)

Piazza Matteotti, 1 - 71036 Lucera
Tel./fax 0881/522662

P.E.C. fgic876009@pec.istruzione.it

P.E.O.: fgic876009@istruzione.it

Codice Meccanografico: FGIC876009

Codice Fiscale 91022320716

Sito web: www.tommasono-alighieri.edu.it



**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O
CYBERBULLISMO**

(Descrizione guidata dell'episodio a cura del docente interessato)

Si prega di mantenere l'anonimato sui soggetti coinvolti.

<i>Il docente</i>	<i>La classe</i>	<i>Data dell'evento</i>

Breve relazione redatta dal docente coinvolto

Che cosa è successo?

Come sei venuto a conoscenza del fatto?

Quando?

Dove?

Come?

Chi è stato?

È la prima volta oppure è accaduto altre volte?

Il Docente interessato

Il Coordinatore



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
LUCERA (FG)

Piazza Matteotti, 1 - 71036 Lucera
Tel./fax 0881/522662

P.E.C. fgic876009@pec.istruzione.it

P.E.O.: fgic876009@istruzione.it

Codice Meccanografico: FGIC876009

Codice Fiscale 91022320716

Sito web: www.tommasono-alighieri.edu.it



MODELLO DI INTERVISTA DA RIVOLGERE A TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

(Intervista guidata sull'episodio a cura del docente interessato)

Si prega di mantenere l'anonimato sui soggetti coinvolti.

<i>Il docente intervistante</i>	<i>Alunni appartenenti alla classe</i>	<i>Data dell'evento</i>

Che cosa è successo?

Come sei venuto a conoscenza del fatto?

Quando?

Dove?

Come?

Chi è stato?

È la prima volta oppure è accaduto altre volte?

Eri da solo?

Ne hai parlato con qualcuno?

Con chi?

Hai reagito? Se sì, come?

Gli episodi si ripetono ancora?

Quando è stata l'ultima volta?

Ti serve aiuto?

Chi pensi potrebbe aiutarti?

Data _____

Il Docente interessato

Il Coordinatore

SCHEMA GENERALE PROCEDURA Cyberbullismo - Legge 71/2017 art. 5

FASE A

Ascolto, accoglienza e definizione del caso

AZIONI	TEMPI PRESUNTI
1. Verifica e prima raccolta di informazioni (Dai compagni/dachi è coinvolto/dai colleghi/dal Dirigente) <u>a solo scopo informativo e di conferma dell'episodio</u>	Entro 24/48h
2. Comunicazione al dirigente al coordinatore di classe In forma scritta	Entro 24/48h
3. Verifica se ci sono gli estremi di reato procedibile d'Ufficio oppure situazione di pregiudizio Breve confronto telefonico per avere conferme circa la necessità di procedere con una denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali sotto indicati)	Entro 24/48h
4. Condivisione con gli insegnanti della classe Consiglio di classe straordinario	Entro 24/48h



FASE B

Situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio)

FASE C

REATI procedibili d'Ufficio

AZIONI	TEMPI	AZIONI	TEMPI
<u>PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA</u>		<u>DENUNCIA PRESSO AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u>	Entro 24/48 h
a. Colloquio e/o convocazione ragazzo/a	Entro 1/2 giorni	a. Per iscritto e senza ritardo	
b. Informativa e convocazione dei genitori ai sensi dell'Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo	Entro 3/4 giorni	b. Presentata da chi "ha avuto la notizia di reato" (insegnante, collaboratore ATA, ...) insieme al Dirigente (preferibile), o solo da chi ha avuto la notizia di reato	
c. Convocazione di un consiglio di classe urgente- straordinario		c. Eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di presentazione della denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali) ai soggetti sotto indicati	
d. Informazioni alla classe per evitare la diffusione			
e. Segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on line da rimuovere (ad esempio immagini o video on-line)			

<p><u>COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI</u></p> <p>a. Mantenimento dei rapporti/dell'informativa con i genitori, se collaborativi</p> <p>b. Convocazione scritta ai genitori, se non collaborativi o "latitanti"</p> <p>c. Eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori</p> <p>d. Segnalazione ai servizi sociali territoriali, anche senza il consenso dei genitori, se il pregiudizio permane</p> <p>e. Segnalazione alla Procura presso il tribunale per i Minori, se il pregiudizio per il minore permane e nessuno si è ancora attivato a sua tutela</p>	<p>Entro 2/3 settimane</p> <p>Entro 3/5 settimane</p>	<p><u>DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA</u></p> <p>a. Presso i Carabinieri (autorità più vicine territorialmente) - sono aperti 24h su 24h</p> <p>b. Presso la Polizia Postale delle Comunicazioni</p> <p>c. Presso la Procura della Repubblica – presente nei capoluoghi di Provincia</p>	<p>Entro 24/48 h</p>
<p><u>AZIONI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN CLASSE</u></p> <p>a. Accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima (che senta la disponibilità degli insegnanti ad ascoltare)</p> <p>b. Percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, ecc.). Eventuale proposta di percorsi formativi di prevenzione articolati e pluriennali</p> <p>c. Eventuali attività di sostegno specifiche (incontri con psicologi /esperti/Polizia Postale) rivolti a tutta la classe o a tutta la scuola</p> <p>d. Eventuale sportello di ascolto – nelle scuole in cui non è già attivo – in orario scolastico</p>	<p>Entro 6/8 settimane</p>	<p><u>CONTENUTI DELLA DENUNCIA</u> (Articolo 332 del Codice di procedura penale)</p> <p>a. Esposizione degli elementi fondamentali del fatto: descrizione oggettiva dei fatti, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito. Nessun commento o giudizio.</p> <p>b. Il giorno dell'acquisizione della "notizia" e altri elementi che abbiano riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prova già note (chi può riferire, scritti, disegni, foto...)</p> <p>c. Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore), della persona offesa (vittima) e di altre persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.</p>	<p>Entro 24/48 h</p>
<p><u>AZIONI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE ATTIVABILI</u></p> <p>a. Percorso di sostegno psicologico specifico, con figure interne alla scuola quando e se presenti</p> <p>b. Percorso di sostegno psicologico specifico, organizzato in accordo con i Servizi Sociali territoriali.</p> <p>c. Azione educativa individuale o altre azioni concordate con i servizi sociali (supporti o attività specifiche, etc.)</p> <p>d. Attività di sostegno al nucleo familiare – gestite e concordate con i Servizi Sociali territoriali</p>	<p>Entro 1 o 2 mesi</p>	<p><u>UTILIZZO DELLA MODULISTICA</u></p> <p>a. È molto utile predisporre una modulistica per la denuncia. Se più persone sono tenute alla denuncia (ad es. insegnante e dirigente), si può redigere anche un unico atto.</p>	

<p><u>INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE</u></p> <p>a. Incontri informativi con i genitori</p> <p>b. Laboratori e attività pratiche</p>	<p>Entro 2/3 mesi</p>	<p><u>INFORMAZIONE AI COLLEGHI DELLA CLASSE</u></p> <p>a. Può essere opportuno informare, <u>previo consenso dei Carabinieri/ del PM per non pregiudicare le indagini</u>, tutti gli insegnanti della classe che è stata presentata una denuncia e quale sia il contenuto – valutando se sia il caso di specificare anche gli alunni coinvolti o meno.</p>	
---	-----------------------	--	--

NOTA

Da quando la denuncia viene depositata è il Pubblico Ministero che decide i passi successivi, comprese le informazioni da dare (anche ai genitori, che quindi non vanno preavvisati se non con espresso consenso dell'autorità che indaga) e le persone da sentire. Pertanto nessuno deve fare altre indagini o approfondimenti, né altro che possa “inquinare” le prove.

È opportuno parlare con la classe solo se l'argomento emerge dalla classe stessa e solo in forma generica. Senza accennare alla denuncia, ma spiegando cosa avviene in caso di denuncia – ovvero che il Pubblico Ministero fa le indagini e convoca le persone, dicendo anche alla Polizia se fare altre indagini, o al servizio sociale se deve fare qualche intervento di sostegno alla famiglia o direttamente al ragazzo/a.

Informazioni in caso di necessità di un parere legale

Riferimento Regionale: tel. 080 540 5727 Mail: garanteminori@consiglio.puglia.it (Garante dei diritti del minore – dell'infanzia e dell'adolescenza)

Riferimento Nazionale: tel. 19696 - <http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html> (Telefono Azzurro – progetto Nazionale Generazioni Connesse)



**ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
LUCERA (FG)**

Piazza Matteotti, 1 - 71036 Lucera
Tel./fax 0881/522662

P.E.C. fgic876009@pec.istruzione.it

P.E.O.: fgic876009@istruzione.it

Codice Meccanografico: FGIC876009

Codice Fiscale 91022320716

Sito web: www.tommasone-alighieri.edu.it



**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTO O SITUAZIONE A RISCHIO A
FORZE DI POLIZIA/AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

Istituto Comprensivo Tommasone-Alighieri
Piazza Matteotti n. 1
71036 Lucera (Fg)

Dirigente Scolastico:

prof.ssa Francesca Chiechi

Referenti:

prof.ssa Gabriella Inglese
ins. Concetta Sabrina Venditti

Recapiti:

tel./fax 0881.522662
P.E.C. fgic876009@pec.istruzione.it
P.E.O. fgic876009@istruzione.it
Sito web www.tommasone-alighieri.edu.it



Tabella 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
<ul style="list-style-type: none"> - accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato, alla presenza della famiglia; - mostrare sostegno e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - raccogliere il racconto degli accadimenti, cercando di far emergere il maggior numero possibile di dettagli - illustrare la sequenza delle fasi relative alla soluzione del problema; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); 	<ul style="list-style-type: none"> - importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire il racconto della sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo. <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">Colloquio di gruppo con i bulli</div> <ul style="list-style-type: none"> - iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
<p>Far incontrare <i>prevaricatore e vittima</i> – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i <input type="checkbox"/> ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale <input type="checkbox"/> condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento 	
<p><i>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori</i> – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe¹.</p>	

¹ Menesini E., Nocentini, A., Palladino B.E. (2017), cit.; Menesini E., Fiorentini G., Nocentini A. (in corso di stampa) *Le azioni indicate per la gestione dei casi di bullismo e vittimizzazione nella scuola. I risultati della sperimentazione del progetto PEBUC (Protocollo di Emergenza per i casi di bullismo e cyberbullismo). Maltrattamento e abuso all'infanzia.*